

Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale.

Art. 1

(Istituzione del Fondo POR FESR 2014-2020)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dal Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" FESR per il periodo 2014-2020, di cui agli articoli 26, 27, 29, e 96 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, (Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006), nonché degli interventi di cui all' articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), previsti dal Programma d'Azione Coesione 2014-2020 di cui al punto 2 "Programmi di Azione e Coesione" della delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 18 gennaio 2015, n. 10 (Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi di cui all' art. 1, comma 242, della legge 147/2013 previsti nell'Accordo di Partenariato 2014-20), è costituito il Fondo POR FESR 2014-2020, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), presso la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato).

2. Al Fondo affluiscono:

a) le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

b) le risorse appositamente assegnate dallo Stato al Programma operativo e al Programma d'Azione Coesione 2014-2020;

c) le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a titolo di cofinanziamento regionale del piano finanziario complessivo del Programma operativo, a valere sul Fondo, di cui all' articolo 19, comma 4, lettera a), della legge regionale 21/2007 ;

d) le risorse destinate dalla Regione alla costituzione di un parco-progetti ammissibile a finanziamento comunitario, ai sensi dell' articolo 19, comma 4, lettera c), della legge regionale 21/2007 ;

e) le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi o comunque destinate dalla

Regione all'integrazione delle risorse previste dal piano finanziario del Programma operativo e di cofinanziamento del Programma d'Azione Coesione 2014-2020.

3. Gli interessi maturati sul Fondo rimangono nella disponibilità del medesimo. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, l'allocazione di tali risorse, al netto delle ritenute fiscali e delle spese per la tenuta del conto, nell'ambito degli interventi previsti dal Programma operativo, quali risorse aggiuntive al piano finanziario approvato.

Art. 2

(Cessazione del Fondo POR FESR 2014-2020)

1. La cessazione del Fondo è disposta con decreto del Presidente della Regione e, contestualmente o con successivo decreto del Presidente della Regione, sono definite le disposizioni concernenti la liquidazione dello stesso. Al termine della liquidazione tutte le risorse del Fondo affluiscono al bilancio della Regione.

Art. 3

(Modalità attuative del POR e del PAC)

1. Con regolamento regionale di attuazione, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i seguenti aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020:

a) la gestione del Fondo;

b) la ripartizione dei compiti tra Autorità di gestione, le strutture regionali attuatrici e gli organismi intermedi;

c) le procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020.

2. Le procedure e le modalità di funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programma operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020 sono adottate dall'Autorità di gestione, in coerenza con il Piano di rafforzamento amministrativo del Programma operativo, sentite le strutture regionali attuatrici e gli organismi intermedi.

Art. 4

(Disposizioni in materia di appalti)

1. Nell'attuazione delle operazioni finanziate dal Programma operativo e dal Programma d'Azione Coesione 2014-2020 si applicano esclusivamente le procedure previste dalle disposizioni statali di

recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici.

2. Le stazioni appaltanti di cui all' articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nell'attuazione delle operazioni finanziate dal Programma operativo e dal Programma d'Azione Coesione 2014-2020, sono tenute a comunicare e restituire al Fondo le economie contributive derivanti in seguito all'aggiudicazione dei lavori o alla realizzazione delle opere.

2 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, per gli interventi già aggiudicati o in fase di aggiudicazione nel periodo di emergenza COVID-19, le maggiori spese derivanti dagli oneri per la sicurezza conseguenti all'emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19 potranno trovare copertura nelle eventuali economie contributive derivanti dall'aggiudicazione dei lavori o dalla realizzazione delle opere nell'ambito di procedure per le quali non sia stato possibile prevedere tali maggiori costi, previa comunicazione e quantificazione delle stesse alla struttura regionale attuatrice del Programma entro sessanta giorni dall'approvazione della variante da parte della stazione appaltante.(1)

2 ter. In deroga a quanto previsto nelle procedure di attivazione che finanziano opere pubbliche e nei limiti delle rispettive dotazioni finanziarie, esclusivamente in relazione alle maggiori spese derivanti dagli oneri per la sicurezza conseguenti all'emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19, è ammessa la presentazione di varianti in aumento anche oltre il contributo concesso e comunque nei limiti da definire con apposito decreto della Direzione centrale infrastrutture e territorio.(2)

Note:

1 Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 8, L. R. 15/2020

2 Comma 2 ter aggiunto da art. 12, comma 8, L. R. 15/2020

Art. 5

(Interventi agevolativi regionali cofinanziati dai Fondi strutturali)

1. Anche ai fini di garantire un adeguato livello di spesa, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 86 e 136 del regolamento (UE) n. 1303/2013, e il raggiungimento dei target intermedi definiti per la verifica di efficacia dell'attuazione di cui agli articoli 20, 21 e 22 del medesimo regolamento, le risorse stanziare in favore del Programma operativo possono finanziare operazioni inerenti a leggi regionali di settore e relativi strumenti attuativi qualora le operazioni rispettino i criteri e le modalità attuative delle singole attività del Programma medesimo, le disposizioni dei regolamenti comunitari e quelle approvate in sede di Comitato di sorveglianza.

2. Nei casi di cui al comma 1, ai fini dell'ammissione a finanziamento nell'ambito del Programma operativo, i beneficiari assumono formalmente nei confronti dell'Amministrazione regionale l'impegno a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa ai Fondi strutturali per il periodo di programmazione 2014-2020, anche laddove tali norme prevedano ulteriori obblighi in capo ad essi.

Art. 6

(Norme finanziarie per il POR FESR 2014-2020)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 115.389.592 euro per gli anni dal 2015 al 2020 suddivisi in ragione di 31.351.776 euro per l'anno 2015, 16.148.160 euro per l'anno 2016, 16.471.341 euro per l'anno 2017, 16.800.980 euro per l'anno 2018, 17.137.206 euro per l'anno 2019 e 17.480.129 euro per l'anno 2020 a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1040 e del capitolo 421 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Fondo POR FESR 2014-2020 - fondi FESR". L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2018 al 2020 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

2. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1 si provvede con le entrate di pari importo assegnate dall'Unione europea accertate e riscosse a valere sull'unità di bilancio 4.3.263 di nuova istituzione al titolo IV, categoria III, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Acquisizione di fondi dalla Unione Europea per il Programma Operativo Regionale Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione FESR per il periodo 2014-2020" e sul capitolo 53 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione con la denominazione "Acquisizione di fondi dalla UE per il POR FESR 2014-2020".

3. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 80.772.714 euro per gli anni dal 2015 al 2020 suddivisi in ragione di 21.946.243 euro per l'anno 2015, 11.303.712 euro per l'anno 2016, 11.529.939 euro per l'anno 2017, 11.760.686 euro per l'anno 2018, 11.996.044 euro per l'anno 2019 e 12.236.090 euro per l'anno 2020 a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1040 e del capitolo 422 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Fondo POR FESR 2014-2020 - fondi Stato". L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2018 al 2020 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede con le entrate di pari importo assegnate dall'Unione europea accertate e riscosse a valere sull'unità di bilancio 4.2.264 di nuova istituzione al titolo IV, categoria II, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Acquisizione di fondi dallo Stato per il Programma Operativo Regionale Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione FESR per il periodo 2014-2020" e sul capitolo 54 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione con la denominazione "Acquisizione di fondi dallo Stato per il POR FESR 2014-2020".

5. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 34.616.878 euro per gli anni dal 2015 al 2020 suddivisi in ragione di 9.405.533 euro per l'anno 2015, 4.844.448 euro per l'anno 2016, 4.941.402 euro per l'anno 2017, 5.040.294 euro per l'anno 2018, 5.141.162 euro per l'anno 2019 e 5.244.039 euro per l'anno 2020 a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1040 e del capitolo 423 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Fondo POR FESR 2014-2020 - fondi regionali". L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2018 al 2020

fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

6. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante prelevamento di pari importo a carico dell'unità di bilancio 10.2.2.1166 e del capitolo 9600 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 "Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario - di parte capitale".

Art. 7

(Modifica all' articolo 24 della legge regionale 7/2008)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), sono inseriti i seguenti:

<<2 bis. Le risorse regionali già destinate al Fondo di cui al comma 2, lettera d), e non utilizzate, e le risorse di cui al comma 2, lettera e), possono essere utilizzate per la costituzione di un parco-progetti ammissibile a finanziamento nell'ambito del Piano d'Azione Coesione di cui al comma 1.

2 ter. La Giunta regionale, previa ricognizione annuale delle risorse disponibili, con deliberazione provvede a riassegnare le risorse di cui al comma 2 bis agli interventi ammissibili al Piano d'Azione Coesione.>>.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.